

Società. Riferimenti incerti alle aziende dell'elenco Istat

Società, tetti alle assunzioni con platea e parametri nel caos

Stefano Pozzoli

■ Si moltiplicano i pareri delle sezioni regionali della Corte dei conti sui vincoli al **personale delle partecipate** posti dall'articolo 18, comma 2-bis, del Dl 112/2008, anche nella versione introdotta dalla legge di stabilità 2014.

Il testo, se pure migliorato, rimane di difficile interpretazione e di pressoché impossibile applicazione. Di difficile interpretazione perché, come rileva la Corte, se nel primo periodo del comma 2-bis l'estensione dei vincoli di finanza pubblica pare limitata alle aziende che rientrano nel conto consolidato della Pa (elenco Istat), poi si afferma che «le società che gestiscono servizi pubblici locali a rilevanza economica sono escluse dall'applicazione diretta dei vincoli previsti dal presente articolo».

Si parla di tutte le società di spl o di quelle pochissime che si trovano nell'elenco Istat? Che l'intenzione del legislatore fosse quella di ricomprendere tutte le aziende controllate in affidamento diretto è probabile, ma la formulazione non è altrettanto chiara.

Oltre alla platea delle aziende interessate, il comma lascia aperti molti problemi. Ad esempio il «fermo restando il contratto nazionale di lavoro vigente alla data di entrata in vigore della presente disposizione» si riferisce al settore (Federambiente, gas-acqua, eccetera) o al trattamento economico in vigore?

Ci sono dubbi, ancora, sulle modalità di quantificazione di certi vincoli: l'articolo 76, comma 7 del Dl 112/2008 impone che si possa assumere personale a tempo indeterminato nel limite

del 40% della spesa per cessazioni dell'anno precedente, però nessuno si avventura nello spiegare come si possa calcolare a livello di gruppo, elemento necessario per una «applicazione indiretta». E cosa accade quando alcuni Comuni soci hanno un divieto assoluto di nuove assunzioni e altri no? Il luogo più opportuno per "dettare la linea" è l'assemblea dei soci, ma quando vi è più di un Comune tutto si complica.

Se si vogliono vincoli efficaci, occorre riformulare il comma 2-bis. Vanno eliminati gli ambigui riferimenti all'elenco Istat, e i limiti devono essere facilmente calcolabili a livello di ente controllante. Grazie alla sezione delle Autonomie della Corte dei Conti, con la delibera 14/2011, è stato individuato un modo semplice benché perfettibile per misurare il tetto del 50% di spese del personale per il "gruppo".

Occorre pensare a un criterio analogo, che eviti gli eccessi di spesa senza paralizzare le aziende con vincoli innaturali e che, al tempo stesso, tenga fermo il leitmotiv della legge di stabilità 2014 (ovvero il rispetto di un impegno di gruppo, e in ultima istanza del Comune, per impedire che le società siano uno strumento di elusione degli obblighi di finanza pubblica). Un indicatore ragionevole potrebbe individuare una misura di riduzione tendenziale della spesa complessiva del personale. Si eviterebbe così che, quando l'ente locale non può assumere, faccia esplodere il costo del lavoro nelle aziende partecipate.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

